RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA DEL COMUNE DI PIOLTELLO

1 LOTTO – 36 MESI

FINALITA', DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEI SERVIZI

Oggetto della presente procedura è l'affidamento dei servizi di Copertura Assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (Polizza di assicurazione RCT/O) in favore del Comune di Pioltello che ha conferito apposito mandato all'Ufficio Comune operante come CUC, secondo quanto più dettagliatamente specificato negli atti di gara.

Il Comune di Pioltello stipulerà con l'aggiudicatario, il contratto (polizza) avente ad oggetto quanto riportato nel capitolato tecnico e quanto offerto dagli stessi in sede di Offerta Tecnica ed Economica. Resta inteso che, con la presente procedura si individuerà la migliore offerta per il Lotto in oggetto, ma l'effettiva attuazione della polizza oggetto del Lotto dipenderà dalla effettiva adozione di apposito atto da parte del Comune di Pioltello.

DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni), costituito da 1 Lotto è di 36 mesi, decorrenti dalle ore 24:00 del 31/12/2026 fino alle ore 24:00 del 31/12/2029.

Opzioni e rinnovi

La durata del contratto (polizza) in corso di esecuzione potrà essere rinnovata per un biennio (art. 120, comma 1 Dlsg 36/2023), alle medesime condizioni contrattuali e da comunicare all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto; ai sensi dell'art. 120, comma 11 Dlgs 36/2023, il contratto (polizza) potrà essere prorogato per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, alle medesime condizioni del contratto originario.

VALORE DELL'APPALTO

Il dimensionamento economico complessivo, da porre a base della procedura è pari ad € 332.100,00.= comprensivo di ogni imposta e onere per 36 mesi di cui euro pari a 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.Lgs 36/2023, per la sua intera durata (inclusi eventuale rinnovo biennale e proroga di 6 mesi di cui al punto precedente) è quindi pari ad € 608.850,00.=. I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i seguenti elementi:

- la base d'asta annua prevista nelle precedenti edizioni di gara pubblicate;
- l'analisi di mercato effettuata dal broker;

- l’andamento tecnico della polizza (rapporto sinistri/premi delle ultime tre annualità).

La base d’asta dell’appalto (comprensiva di ogni imposta ed oneri) è la seguente:

Lotto	Importo a base di gara per ciascuna annualità assicurativa (comprensivo di ogni imposta e onere)	Importo a base di gara per l’intero periodo (comprensivo di ogni imposta e onere)
1) Polizza Rct/o	€ 110.700,00	€ 332.100,00
TOTALE	**€ 110.700,00**	**€ 332.100,00**

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nel Capitolato Speciale di polizza e nei relativi allegati.

L’importo del premio posto a base di gara si intende comprensivo dei costi della manodopera.

Come affermato da prevalente giurisprudenza in materia (in ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, 28/07/2020, n. 4806) per quanto i servizi assicurativi risultino di carattere immateriale, essi implicano infatti una serie di attività materiali e giuridiche inserite in una complessa organizzazione aziendale. Per questo ultimo motivo e per la natura del premio assicurativo che costituisce l’importo a base di gara del presente appalto, la Stazione Appaltante ha stimato forfettariamente che i costi della manodopera hanno un’incidenza pari al 2,44% per ciascuna polizza assicurativa. I costi della manodopera non sono ribassabili. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;

L’importo posto a base di gara per la polizza in oggetto comprende i costi della manodopera stimabili annualmente, secondo quanto sopra specificato, come segue:

LOTTO 1 RCT € 2.701,00

L’appalto è finanziato con risorse proprie di Bilancio e il corrispettivo erogato è a corpo.

Il Comune di Pioltello si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Milano – Viale Bodio n. 33, di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto oggetto della presente gara sarà gestito dal broker, per conto della Stazione Appaltante. La remunerazione del broker, giusta determinazione dirigenziale n. 699/2024 è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella seguente misura:

- Polizza Rct/o 8 %;

Si ritiene opportuno evidenziare nel disciplinare come, in sede di esecuzione, ogni comunicazione relativa al lotto posto in gara avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti saranno svolti

per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio, eseguito in buona fede dal Contraente al broker, si considera come effettuato direttamente alla Società, che si impegna sin da ora a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del Broker, nonché quanto eventualmente previsto all'art. 120, comma 3 lettera b) Dlgs 36/2023, è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Data la tipologia particolare di servizi affidati, la clausola di revisione prezzi, prevista all'art 60 Dlgs 36/2023, in questa procedura non è applicabile.

Il subappalto, previsto all'art. 119 Dlgs 36/2023 non è previsto per l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, bensì per le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie. Il concorrente, già in sede di offerta, deve indicare le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di garantire l'unicità del servizio assicurativo.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti nel prosieguo del presente disciplinare di gara, rientranti tra i soggetti individuati all'articolo 65 Dlgs 36/2023, purchè in possesso dei requisiti prescritti. L'operatore economico ha la facoltà di presentare l'offerta per sè o secondo quanto stabilito all'articolo 65 del D.lgs. n. 36/2023 con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 67 e 68 del codice.

<u>Coassicurazioni – precisazioni</u>

È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione ai sensi dell'articolo 1911 c.c, come regolato dal capitolato di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto. Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara. Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara – una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%.

Resta, tuttavia, inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice civile.

In caso di coassicurazione, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;

- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;

- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;

- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

La Delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto e derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto di diritto, dai rapporti che possono interessare le Compagnie assicuratrici presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera d) Dlgs 36/2023.

Relativamente agli obblighi di cui all'articolo 102 del D.lgs. n. 36/2023 si è previsto solamente che l'aggiudicatario garantisca l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali/territoriali di settore di cui agli atti di gara, tenuto conto delle caratteristiche della presente procedura di gara e del suo oggetto finalizzato all'emissione di polizza assicurativa, caratterizzato dall'emissione di prodotti di tipo finanziario, da elevato tecnicismo ed a bassa incidenza di personale, non ritenendosi di provvedere all'applicazione delle ulteriori clausole sociali di cui all'articolo 57 Dlgs 36/2023.

Ai sensi degli artt. 11, comma 1 e 2 e 41, comma 13 Dlgs 36/2023 ed in conformità all'Allegato I.01, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il CCNL ANIA settore assicurativo (codice alfanumerico CNEL J121).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

1.REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 94 Dlgs 36/2023. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) d), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 94 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

2.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore (di seguito: FVOE 2.0) fatto salvo quanto previsto nell'art 99, comma 1 Dlgs 36/2023, che integra la verifica tramite l'interoperabilità con la Piattaforma Digitale nazionale Dati (PDND) e le banche dati delle P.A.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. In caso di produzione parziale o di assenza dei documenti, si procederà a richiedere al concorrente di produrre o integrare la suddetta documentazione direttamente sul FVOE 2.0.

Nel caso in cui venga presentata offerta per il tramite di un'Agenzia di Assicurazioni, stante che la Stazione Appaltante dovrà procedere con i controlli anche della "Compagnia madre" che emetterà la polizza, in fase di compilazione della scheda MIAP S2R è inserita anche la "Compagnia madre", in quanto anche a tale operatore è richiesto l'accesso al fascicolo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per malfunzionamento della piattaforma o per altre motivazioni al momento non prevedibili, gli operatori economici si impegnano, ad inviare, tramite la Piattaforma Sintel, la documentazione presente nel fascicolo della "Compagnia madre".

2.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.1.1 nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative in Italia, per il ramo afferente alla copertura assicurativa oggetto di gara, rilasciata dall'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai sensi del previgente TU, approvato con DPR 449/1959 e succ. modific, come integrato con il D.lgs. n. 175/1995 e succ. modific., ovvero dall'IVASS, ai sensi del D.lgs. 209/2005 come aggiornato, da ultimo, dal D.lgs. n. 14/2019, ovvero dal CIPE.

Per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'U.E.:

- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23, comma 4 del d. lgs. n. 209/2005, che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo relativo al lotto cui si intende partecipare, per il tramite di una propria sede secondaria;

oppure

- di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24, comma 2 del D. lgs. n. 209/2005, che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo relativo al lotto cui si intende partecipare.

A fini della comprova, il possesso dell'autorizzazione è acquisito d'Ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

2.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA

Costituiscono requisiti di capacità economica e finanziaria:

a) Possedere nei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a € 50.000.000,00.=.
La raccolta premi supera la soglia indicata dall'articolo 100, comma 1 D.Lgs. 36/2023 perché il servizio oggetto di affidamento è caratterizzato da notevole tecnicismo e richiede il possesso di elevate disponibilità finanziarie. Ciononostante, nel mercato di riferimento, e tenuto conto dei players in esso operanti, tali importi non costituiscono un elemento limitativo della concorrenza e forniscono garanzia di solidità rispetto alla liquidazione dei possibili danni garantiti dalle polizze.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore

contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto. Le imprese di assicurazione estere possono comprovare i requisiti di capacità economico e finanziaria anche tramite la presentazione dei bilanci redatti e pubblicati secondo la legislazione del proprio Paese di origine

2.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di capacità tecnica-professionale :

a) Aver regolarmente eseguito negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione del bando di gara almeno tre contratti nel ramo e/o rischio assicurativo analogo a quello oggetto del presente appalto per servizi -

La comprova del requisito è fornita mediante:

– certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

– contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche;

– attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

– contratti stipulati con privati.

Si evidenzia la necessità di discostarsi dal bando tipo Anac in quanto i Lotti di gara ed i rischi sono piuttosto specifici e ben definiti. A titolo esemplificativo, nel caso del Lotto Rc Auto, una polizza Rc Auto singola non dimostrerebbe la capacità tecnica e professionale di una compagnia che si troverà a gestire una polizza libro matricola;

2.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONE ex ART. 1911 CODICE CIVILE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) Dlgs 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale di cui al punto 2.1

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 2.1 a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/coassicurazione/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica

b) Il requisito di cui al punto 2.1 b) relativo all'Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.., deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/coassicurazione/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica

Requisiti di capacità economico finanziaria di cui al punto 2.2

a) In caso di RTI il requisito relativo alla raccolta premi di cui al punto 2.2, deve essere soddisfatto da ciascuno dei soggetti raggruppati.

Requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 2.3

a) In caso di RTI o coassicurazione il requisito di cui al precedente punto 2.3, deve essere soddisfatto da ciascuno dei soggetti raggruppati.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

2.5 INDICAZIONE SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 2.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori
b) il requisito relativo all'Autorizzazione IVASS di cui al 2.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio esecutore

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 2.2. e 2.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del Lotto avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108, comma 2 Dlgs 36/2023, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. Il premio annuale indicato costituisce pertanto base d'asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l'esclusione, offerte di ribasso rispetto alla base d'asta indicata.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'art 110 Dlgs 36/2023.

3.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Considerando l'offerta tecnica di tutti i criteri a cui attribuire un punteggio tabellare si rappresenta che il relativo coefficiente è assegnato automaticamente e in valore assoluto sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

I criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico sono specificati nella scheda di offerta tecnica allegata alla presente relazione costituendo il progetto tecnico.

Si precisa che nella scheda tecnica è stato inserito l'elemento "Certificazione parità di genere di cui all'art. 46.bis del D.lgs. n. 198/2006 in conformità alla norma UNI PdR 125:2022", il cui punteggio sarà attribuito in base al possesso, da parte del concorrente al momento della presentazione dell'offerta, della certificazione della parità di genere:

- in caso di Impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente;

- in caso di raggruppamenti temporanei/coassicurazione/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;

- In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettere b) e c) e d) del codice (salvo il caso in cui concorrono per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici.

Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.

Il concorrente, a comprova del possesso, allega la certificazione richiesta, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano

la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO / IEC 17021-1 specificatamente per la UNI/PdR 125:2022).

Tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta.

In caso di mancata produzione di detta documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti a condizione che il possesso della certificazione predetta sia stato indicato dal concorrente in offerta tecnica.

A tal fine, verrà assegnato al concorrente un termine, non inferiore a 5 giorni e non superiore a dieci giorni, affinché sia prodotta o integrata la documentazione mancante. In caso di esito negativo o di inutile decorso del termine, il punteggio non verrà assegnato. La certificazione oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto

Le valutazioni dell'offerta tecnica verranno effettuate per il seguente Lotto sulla base dei seguenti parametri:

LOTTO 1 – RCT/O

PARAMETRO TECNICO **fino ad un massimo di 70 punti**		**PARAMETRO ECONOMICO** **fino ad un massimo di 30 punti**	
Sub parametro	**fino ad un massimo di**	**Sub parametro**	**fino ad un massimo di**
Condizioni di garanzia (PT^a)	**35 punti**	**Prezzo (PE)**	**30 punti**
Massimali e Sottolimiti di indennizzo (PT^b)	**14 punti**		
Franchigie e scoperti (PT^c)	**21 punti**		

Sub parametri di natura qualitativa (PT^a)

E' ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle condizioni indicate nella scheda di offerta tecnica.

L'offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come "Opzione base", oppure scegliendo la condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa". Non sono ammesse, pena l'esclusione dell'offerta, ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle indicate nella Scheda di offerta tecnica. L'attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto.

Sub parametri di natura quantitativa (Massimali e Sottolimiti di indennizzo) (PT^b)

L'attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, in linea con quanto indicato nella scheda di Offerta Tecnica.

Si precisa che saranno escluse offerte che prevedano offerte inferiori ai valori minimi indicati e non saranno ritenute ammissibili offerte di importo intermedio rispetto alle fasce riportate. In tal caso, si intenderà offerto il valore indicato nel Capitolato Speciale di Polizza e al concorrente saranno attribuiti 0 punti.

Sub parametri di natura quantitativa (Franchigie e scoperti) (PT^c)

L'attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto in linea con quanto indicato nella scheda di Offerta Tecnica.

Si precisa che saranno escluse offerte che prevedano valori superiori ai valori massimi indicati per ciascuna tipologia di franchigia/ scoperto e non saranno ritenute ammissibili offerte di importo intermedio rispetto alle fasce sopra riportate. In tal caso, si intenderà offerto il valore indicato nel Capitolato Speciale di Polizza e al concorrente saranno attribuiti 0 punti.

3.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per il Lotto 1 – RCT/O - all'offerta che presenterà il valore più basso, riferito al premio assicurativo annuale (comprensivo di ogni imposta e tassa), verranno assegnati 30 punti (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula del Prezzo Minimo:

PE = PEmax* Pmin /Po

dove:

Po = prezzo offerto dal singolo concorrente

PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile

Pmin = Prezzo più basso offerto in gara

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.

Riparametrazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

3.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula:

PTOT = PT + PE

dove

PTOT = punteggio totale;

PT = punteggio conseguito dall'offerta tecnica (inteso come somma dei punteggi conseguiti per i singoli sub-parametri di natura tecnica);

PE = punteggio conseguito dall'offerta economica.